



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

www.comune.ali.me.it

- Ufficio Segreteria -

COPIA DETERMINA SINDACALE N.° 15 DEL 02/07/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO

L'anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di Luglio, alle ore 12,00, nell'ufficio del Sindaco, il sottoscritto Ing. Natale Rao, eletto Sindaco nelle elezioni del 10 Giugno 2018, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Crisafulli;

DATO ATTO che l'adempimento prescritto è, ora, quello relativo alla nomina della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 24 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7 e s.m.i. relativo alla composizione della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 6 del 05.04.2011 che fissa in numero di tre gli assessori da nominare nei comuni fino a 3.000 abitanti;

VISTO il proprio documento programmatico nel quale sono stati proposti all'atto della presentazione della candidatura n. 2 assessori in relazione al disposto dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 7/1992 e s.m. ed i.;

VISTO l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 40 della L.R. 01.09.1993 n. 26 e dell'art. 8, 1° comma della L.R. 15.09.1997 n. 35 e da ultimo, dalla L.R. n. 6/2011 in merito alla disciplina per la nomina della Giunta Comunale;

DATO ATTO che sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità ed incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale;

DATO ATTO, infine, che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali;

DATO ATTO:

- che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
- che la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale e che, in ogni caso, non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti e cioè due;

VISTO l'articolo 46, comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento delle legge degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra

cui il Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

DATO ATTO che l'articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco ed al Presidente della Provincia il potere di nominare i componenti della Giunta scegliendoli a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;

PRESO, ALTRESÌ, ATTO che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina di Assessore;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11 il quale stabilisce: *“Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.*

Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" aggiungere le parole "arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 ", b) le parole da "e, limitatamente alla giunte comunali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole “Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre”.

Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ”.

PRESO ATTO, quindi, che il Consiglio Comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11, è costituito da n. 10 consiglieri e che possono essere nominati Assessori nel numero massimo di 3;

VISTO il quarto comma dell'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., nella parte in cui prevede che *"La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti"*, arrotondato all'unità inferiore e, quindi, nel caso di specie n. 1 consigliere;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per la nomina ad Assessore ed in particolare l'art. 12 della L.R. n. 7/1992, l'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; il D.lgs. n. 235/2012 ed il D.lgs. n. 3/2013;

RICHIAMATA la circolare dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 6 del 12/03/2012;

RITENUTO di dover dar corso alla nomina di n. 3 Assessori Comunali con attribuzione delle relative deleghe, nonché alla nomina del Vice Sindaco ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L.R. n. 7/1992;

RILEVATO che, con riferimento alla nomina del Vice Sindaco, di comune accordo con tutti i componenti della compagine politica, si è stabilito di prevedere una rotazione tra 2 Assessori nominati

nella Giunta Comunale ed individuati nelle persone di Roma Roberto e Smeralda Candelora, i quali espleteranno la funzione di Vice Sindaco per n. 30 mesi ciascuno;

VISTO il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTI gli artt. 33 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91 e 24 della L.R. 07/92, come modificati dall'art. 6 della L.R. 23 Dicembre 2000, n. 30, relativo alla composizione della Giunta;

VISTO il proprio documento programmatico nel quale sono stati indicati gli Assessori da nominare;

VISTA la L.R. n° 6/2011;

VISTO il citato art. 12 L.R. 7/92, come sopra modificato relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità degli Assessori,

N O M I N A

ASSESSORI, componenti la Giunta Comunale, i signori:

- Roma Roberto, nato in Alì 12.07.1969;
- Smeralda Candelora, nata a Messina il 09.08.1978;
- Rasconà Valentina, nata a Messina il 08.05.1991.

DA ATTO

1. Che ciascun Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.L.L. per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza;

2. Che, prima della immissione nella carica, vanno rese e depositate, da parte dell'Assessore nominato, le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.:

- Dichiarazione di accettazione della nomina di Assessore;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;
- Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico, e delle cariche di componenti in organi di indirizzo politico di cui agli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013;
- Dichiarazione di insussistenza delle condizioni di ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;
- Dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 7/1992 come sostituita dalla legge regionale n. 35/1997;
- Dichiarazione di non incorrere nel divieto di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come modificato dall'art. 4, della L.R. n. 6/2011, ovvero il divieto di assumere la carica di componente della Giunta a parenti e affini entro il 2° grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i componenti del Consiglio comunale e la dichiarazione di non trovarsi nella condizioni di cui all'art. 248, comma 5 TUEL;

D E T E R M I N A

Di delegare le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri di firma nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni secondo il seguente prospetto:

ASSESSORE	DELEGHE
Roma Roberto	Acquedotto e risorse idriche; Salute; Igiene e sanità; Autoparco; Servizi cimiteriali; Cultura e beni culturali; Pubblica istruzione e servizi scolastici; Verde pubblico, decoro ed arredo urbano; Sviluppo e recupero di frazioni e quartieri; Rapporti ecclesiastici.
Smeralda Candelora	Tempo libero; Sport; Turismo e spettacolo; Volontariato ed associazionismo; Politiche sociali per l'infanzia; Politiche giovanili; Politiche comunitarie; Politiche del lavoro e dell'Occupazione; Servizio civile; Pari opportunità.
Rasconà Valentina	Viabilità urbana ed extraurbana; Gestione dei rifiuti; Pubblica illuminazione; Caccia e tutela degli animali; Artigianato; Commercio ed attività produttive; Fiere e mercati; Agricoltura e Foreste; Tutela del suolo e della montagna; Edilizia economico-popolare.

D A A T T O

Che rimangono attribuite al sottoscritto Sindaco le seguenti materie: Gestione del Personale, Opere e lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche finanziarie e bilancio, Polizia Municipale, Protezione Civile, Partenariato pubblico-privato e Finanziamenti extra comunali, nonché tutte le altre materie non delegate con il presente provvedimento.

Che resta impregiudicata la facoltà di riesaminare ed, ove occorra, revocare in tutto od in parte il presente provvedimento;

N O M I N A

L'Assessore Roma Roberto nato in Ali 12.07.1969, Vice Sindaco del Comune di Ali, al quale vengono attribuite le funzioni previste dalla legge, comprese quelle previste dall'art. 54 del decreto legislativo 267/2000.

D A A T T O

che, come specificato in premessa, il ruolo di Vice Sindaco verrà attribuito di comune accordo con tutti i componenti della compagine politica, tra 2 Assessori nominati nella Giunta Comunale ed individuati nelle persone di Roma Roberto e Smeralda Candelora, i quali espleteranno la funzione di Vice Sindaco per n. 30 mesi ciascuno;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale E.L.L. Ufficio elettorale, alla Prefettura, alla Stazione Carabinieri di Ali, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei servizi comunali;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on line* per giorni 15 consecutivi nonché nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

COPIA DETERMINA SINDACALE N. 15 del 02/07/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 –bis del D. Lgs, n. 267/2000.

Ali

Il responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – Line del comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____
Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)